



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MIELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2024

Disposizioni a tutela dei familiari delle vittime di violenza domestica

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, la scelta del luogo di sepoltura è definita, *in primis*, in base alla volontà del defunto; in mancanza, essa spetta ai congiunti, con prevalenza dello *ius coniugii* sullo *ius sanguinis* e di questo sullo *ius successionis*. In estrema sintesi, quando non risulti la volontà del defunto, la scelta del luogo di sepoltura spetta, nell'ordine, al coniuge, poi ai figli e infine agli eredi.

Con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, sono state introdotte misure a tutela dei figli, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso da familiari.

Tale intervento normativo, che si inserisce nel quadro degli strumenti di contrasto al fenomeno della violenza domestica, ha introdotto nel codice civile il nuovo articolo 463-*bis*, in base al quale sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, la parte dell'unione civile, il figlio, i fratelli e le sorelle che siano indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti, rispettivamente, dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile, di uno o entrambi i genitori, oppure del fratello o della sorella, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

La previsione mira a impedire al presunto autore di crimini domestici di ottenere vantaggi economici conseguenti alla propria condotta nel tempo necessario ad addivenire all'eventuale pronuncia di indegnità per l'omicidio del familiare, non consentendogli di

disporre, neanche temporaneamente, dell'eredità della vittima, dal momento della sua iscrizione nel registro degli indagati.

La legge sopra citata ha, inoltre, introdotto l'articolo 573-*bis* del codice di procedura penale, a mente del quale quando il giudice pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile (Casi di indegnità) dichiara l'indegnità a succedere dell'imputato.

Nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 463 del codice civile, i casi di indegnità comprendono:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

3-*bis*) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima;

4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona della cui successione si tratta a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Occorre evidenziare che l'indegnità di un soggetto, penalmente condannato per aver commesso uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile nei confronti della persona della cui successione si tratta o del suo coniuge o di un suo discendente o ascendente, è dichiarata direttamente dal giudice penale, senza che vi sia la necessità di avviare un autonomo e successivo procedimento.

L'ordinamento, tuttavia, non contempla eventuali conseguenze in ordine alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura della vittima di violenza domestica, nei riguardi del familiare che risulti indagato per il suo omicidio volontario o preterintenzionale e nemmeno nel caso in cui risulti condannato.

La mancanza di una disciplina puntuale relativamente alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura con riguardo all'ipotesi in cui un soggetto sia responsabile ovvero risulti indagato per l'omicidio del familiare comporta la paradossale conseguenza che, in capo a tale soggetto, permanga la possibilità di decidere o contribuire alla decisione in ordine alla sepoltura della vittima.

La presente proposta normativa intende colmare tale vuoto, apportando le necessarie modifiche al codice civile e al codice di procedura penale, con l'obiettivo di tutelare il diritto dei familiari della vittima di violenza domestica alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura della stessa, attraverso l'esclusione del familiare responsabile dell'omicidio volontario o preterintenzionale della vittima, così come, sotto diverso profilo, avviene per l'indegnità a succedere.

Il disegno di legge apporta altresì modifiche al codice civile e al codice di procedura penale con riferimento alla successione delle vittime di violenza domestica. La proposta intende novellare il già citato articolo 463-*bis*, integrando la fattispecie con l'ipotesi della sospensione dalla successione del figlio o di un discendente indagato per l'omicidio volontario o tentato commesso dal genitore o dall'ascendente.

La proposta normativa interviene inoltre sull'articolo 573-*bis* del codice di procedura penale, a mente del quale quando il giudice pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile (Casi di indegnità), dichiara l'indegnità a succedere dell'imputato.

La proposta normativa interviene su tale disposizione, prevedendo che il giudice dichiari l'indegnità a succedere anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei medesimi casi di indegnità di cui all'articolo 463 del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a tutelare il diritto dei familiari della vittima di violenza domestica alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura, disponendo l'esclusione per indegnità del familiare responsabile dell'omicidio, nonché a rafforzare la tutela dei familiari nella successione.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 463-bis del codice civile in materia di sospensione dalla successione)

1. All'articolo 463-bis, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: « del fratello o della sorella » sono aggiunte le seguenti: « , del figlio o di un discendente ».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 463-ter del codice civile in materia di scelta del luogo e delle modalità di sepoltura)

1. Dopo l'articolo 463-bis del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 463-ter. - *(Indegnità alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura)*. - Sono sospesi dalla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura del defunto il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per i reati di cui agli articoli 575 e 584 del codice penale commessi in danno dell'altro coniuge o del-

l'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è definitivamente escluso da qualsiasi scelta relativa al luogo e alle modalità di sepoltura del defunto.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi in cui la persona sia indagata o condannata per i reati di cui agli articoli 575 e 584 del codice penale commessi in danno di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella o del figlio.

Ai fini della sospensione di cui al primo comma, il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo, per il tramite della segreteria, l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato all'ufficiale di stato civile del luogo in cui è avvenuto il decesso o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo in cui il cadavere è stato deposto. Ai fini dell'esclusione di cui al secondo comma, la cancelleria del tribunale comunica all'ufficiale di stato civile di cui al primo periodo l'avvenuta condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ».

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere nonché di indegnità alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura)

1. Al libro settimo, titolo III, capo II, sezione II, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 537-*bis*, dopo le parole: « sentenza di condanna » sono inserite le seguenti: « o di applicazione della pena su ri-

chiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444, »;

b) dopo l'articolo 537-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 537-*ter.* - (*Indegnità alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura*). - Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 575 e 584 del codice penale commessi in danno del coniuge, anche legalmente separato, o dell'altra parte dell'unione civile o di uno o di entrambi i genitori o del fratello o della sorella ovvero del figlio, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura del defunto ».

2. Al comma 2 dell'articolo 444 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica l'articolo 537-*ter* ».

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00